

**ACCORDO QUADRO, PER SERVIZIO DI CONDUZIONE E
MANUTENZIONE “FULL RISK” DEGLI IMPIANTI ELEVATORI
COLLOCATI PRESSO GLI IMMOBILI DELL’AZIENDA
SANITARIA REGIONALE DI BIELLA – COD. COMMESSA 20042B01
– CIG B5043531DE (GARA 92 - 2024)**

TRA

Società di Committenza della Regione Piemonte S.p.A., con sede legale in
Torino, Corso Marconi n. 10, capitale sociale € 1.120.000,00= i.v., iscritta al
Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Torino al n.
09740180014, REA 1077627 di Torino, P. IVA 09740180014, in persona del
Direttore Opere Pubbliche Arch. Bruno SMANIA, giusta procura speciale
conferita con atto notarile Dott.ssa Federica Rita ROBASTO, Repertorio n.
4.476 Raccolta n. 2.749 del 18 febbraio 2025, registrato presso l’Agenzia
delle Entrate Ufficio Territoriale di Torino – D.P.I. il 19 febbraio 2025 n.
8441 Serie 1T, domiciliato ai fini del presente contratto presso la sede legale
di S.C.R. Piemonte S.p.A. medesima (nel seguito, per brevità, anche “**SCR**” o
“*Committente*” o “*Stazione Appaltante*”)

E

GRUPPO SIMET S.r.l., con sede legale in Torino (TO), Via Santagata n.
26/A, capitale sociale € 75.000,00, C.F. e numero di iscrizione presso il
Registro delle Imprese di Torino 04982340012, REA TO-674606, in persona
del Legale Rappresentante Sig. Fabio COZZI, giusti poteri allo stesso
conferiti con delibera del Consiglio di Amministrazione assunta in data 1°
ottobre 2025, **nella sua qualità di “impresa mandataria capogruppo” del
Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito tra essa medesima e**

l'“impresa mandante” DEL VECCHIO S.r.l., con sede legale in Napoli (NA), Via Nelson Mandela n. 25, capitale sociale € 50.000,00, C.F. e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Napoli 06661380631, REA NA-508348, con atto di mandato collettivo speciale a ministero del notaio Dott.ssa Veronica FERRARO, in data 2 ottobre 2025, Repertorio n. 1274, Raccolta n. 981, registrato a Torino – DP I in data 2 ottobre 2025 al n. 49417 Serie IT (nel seguito, per brevità, anche **“Fornitore” o “Appaltatore”**).

PREMESSO CHE

a) la L.R. n. 19 del 6 agosto 2007 s.m.i. ha istituito la società S.C.R. Piemonte S.p.A. in qualità di Centrale di Committenza ai sensi degli artt. 3 e 33 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.;

b) nel rispetto di quanto previsto all'art. 3, comma 1, lett. a) e b), e comma 2 della L.R. 19/2007, S.C.R. Piemonte S.p.A. svolge la sua attività, relativamente al presente Accordo a favore di quei soggetti che ne facciano espressa richiesta e che abbiano interesse e titolo ad aderirne;

c) S.C.R. Piemonte S.p.A., con Determinazione del Direttore Opere Pubbliche n. 422 del 24 dicembre 2024, ha indetto una procedura telematica aperta mediante l'utilizzo dell'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 59 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., per l'affidamento dei servizi di conduzione e manutenzione “full risk” degli impianti elevatori collocati presso gli immobili dell'Azienda Sanitaria Locale di Biella (gara 92 - 2024), per un importo presunto massimo complessivo dell'appalto pari ad Euro 1.109.417,78, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge; oneri della sicurezza pari ad Euro 21.904,62, da aggiudicare mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

d) con il presente atto vengono fissate, ai sensi dell'art. 59 del Codice, le condizioni e le prescrizioni in base alle quali affidare le prestazioni oggetto dei servizi, ivi comprese le condizioni economiche e contrattuali e le modalità di attivazione dei singoli contratti attuativi;

e) l'Appaltatore ha offerto un ribasso unico percentuale offerto sul canone di manutenzione "full risk" pari al 16,61% e un ribasso unico mensile di manutenzione "full risk" per singolo impianto in caso di attivazione di servizio di presidio tecnologico pari al 8,88%;

f) con Determinazione del Direttore Opere Pubbliche n. 289 del 3 settembre 2025, S.C.R. Piemonte S.p.A. ha disposto l'aggiudicazione in favore del R.T.I. GRUPPO SIMET S.r.l. (mandataria) – DEL VECCHIO S.r.l. (mandante) per un importo massimo contrattuale, al netto dell'opzione di proroga e della variazione in aumento del quinto d'obbligo, pari ad Euro 723.533,33;

g) l'Appaltatore aggiudicatario del presente Accordo ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula dello stesso, che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse la cauzione definitiva per un importo di Euro 5.788,27, polizza fideiussoria n. 0397415222 rilasciata da HDI Assicurazioni S.p.A., a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali;

h) il presente Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per l'ASL di Biella e/o per S.C.R. Piemonte S.p.A. nei confronti dell'Appaltatore, in quanto definisce la disciplina relativa alle modalità di conclusione ed

esecuzione dei singoli Contratti attuativi che verranno esperiti

dall'Azienda sanitaria in base alle modalità ed i termini indicati nel

presente Accordo Quadro e relativi Allegati;

- i) il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Accordo Quadro e dai suoi Allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico-Prestazionale, nonché gli ulteriori atti della procedura, definiscono in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente atto, nonché l'oggetto del servizio da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta.

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – PREMESSE, ALLEGATI, DEFINIZIONI E NORME REGOLATRICI

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro.

2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del'Accordo Quadro, ancorché non allegati: Codice Etico di comportamento di S.C.R. Piemonte S.p.A., Capitolato Tecnico-Prestazionale ed allegati, Offerta Tecnica dell'Aggiudicatario, Cauzione definitiva, coperture assicurative, Linee guida per l'ottenimento dell'autorizzazione al subappalto e per la comunicazione dei subcontratti adottate con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 25 novembre 2024.

3. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro, e sono allegati i prezzi unitari offerti, costituenti il canone mensile del servizio "full risk", (da intendersi comprensivi e remunerativi di tutto quanto necessario, anche in via accessoria e complementare, nulla escluso né eccettuato, alla puntuale esecuzione dell'Appalto, a perfetta regola d'arte, in ogni sua componente prestazionale), indicati in Offerta economica.

4. Nell'ambito della presente Accordo Quadro si intende per:

a) **Accordo Quadro:** il presente atto, comprensivo di tutti i suoi Allegati, nonché dei documenti ivi richiamati, quale accordo concluso da S.C.R. Piemonte S.p.A., anche per conto dell'Azienda Sanitaria di Biella, da una parte, e dall'Appaltatore, dall'altra parte, con lo scopo di stabilire le clausole relative ai Contratti attuativi da stipulare nel corso della durata del medesimo Accordo Quadro;

b) **Fornitore o Appaltatore:** operatore economico o raggruppamento temporaneo o consorzio di operatori economici risultato aggiudicatario della procedura di cui in premessa e che conseguentemente sottoscrive l'Accordo Quadro, impegnandosi a quanto nello stesso previsto;

c) **Azienda o Amministrazione Contraente:** Azienda Sanitaria di Biella per la quale S.C.R. Piemonte S.p.A. ha provveduto a svolgere la procedura di gara in premessa e che, pertanto, provvederà alla stipula, per quanto di rispettiva competenza, dei singoli contratti attuativi nel periodo di validità dell'Accordo Quadro;

d) **Codice:** indica il D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, come successivamente modificato ed

integrato con il D. Lgs. n. 209 del 31 dicembre 2024;

e) **Contratto Attuativo:** il contratto stipulato dall'Azienda Sanitaria di Biella con l'aggiudicatario dell'Accordo Quadro, che indica le Condizioni Particolari di Contratto per ogni singolo servizio;

f) **Piano dettagliato delle attività:** il documento, allegato al contratto attuativo a farne parte integrante e sostanziale, che identifica l'effettivo fabbisogno dell'Amministrazione aderente all'AQ e quantifica tale fabbisogno in termini di attività e costi;

g) **Richiesta del Servizio:** il documento riepilogativo dei dati e attività previste con cui il Responsabile Unico del Progetto nominato dall'Azienda, cui è demandata la titolarità del procedimento, individua, per ogni Contratto Attuativo, le prestazioni da eseguire, la relativa tempistica e il corrispettivo economico.

5. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di contratti pubblici e, in particolare, senza pretese di esaustività:

a) il D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. e i suoi Allegati (nel seguito anche "**Codice**");

b) il D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. con i relativi Allegati.

6. In caso di modifica, integrazione, novella o abrogazione normativa, le norme richiamate nel presente Accordo Quadro e nei singoli Contratti Attuativi verranno automaticamente e di conseguenza aggiornate, senza che per tale motivo l'Appaltatore possa opporsi o pretendere ulteriori modifiche contrattuali o compensi.

7. In caso di contrasto o difficoltà interpretativa tra quanto contenuto nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati, da una parte, e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, dall'altra parte, prevarrà quanto contenuto nei primi,

fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio di S.C.R. Piemonte S.p.A. e/o dell'Azienda, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati.

ART. 2 – OGGETTO E IMPORTO CONTRATTUALE

1. Il presente Accordo Quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni dei singoli Contratti Attuativi e, conseguentemente, di esecuzione degli stessi aventi ad oggetto il servizio di conduzione e manutenzione “full risk” degli impianti elevatori collocati presso gli immobili dell'ASL di Biella, ed il servizio di presidio tecnologico nella misura in cui l'Azienda aderente ne ravvisino la necessità e senza alcun impegno per le stesse.

2. L'Azienda potrà utilizzare l'Accordo Quadro per l'affidamento dei servizi ivi contemplati in base alle proprie necessità, che saranno dettagliate nei Contratti Attuativi e nei relativi allegati, nei quali verranno precisati: l'oggetto esatto delle prestazioni, le modalità di esecuzione del servizio, i tempi di esecuzione ed il corrispettivo economico.

3. Il Fornitore si impegna ad assumere i servizi che saranno richiesti dall'ASL di Biella, progressivamente o contemporaneamente, entro il periodo di validità ed il tetto di spesa previsti dall'Accordo medesimo senza acquisire alcun diritto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Accordo quadro restando impegnato a stipulare i singoli contratti attuativi.

4. I singoli Contratti Attuativi descriveranno tutte le esatte caratteristiche delle prestazioni di volta in volta richieste, secondo le condizioni e le prescrizioni contenute nel presente Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico-Prestazionale.

5. Il Fornitore accetta, obbligandosi ad eseguire a perfetta regola d'arte, tutte le prestazioni di cui ai contratti attuativi, avendo massima cura e diligenza nel dare il servizio finito e completo di tutto quanto occorrente alla sua buona riuscita secondo le condizioni stabilite dal presente Accordo quadro, da ciascun singolo contratto attuativo e relativi allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

6. L'esecuzione dell'Accordo quadro dovrà avvenire in conformità a quanto previsto dalla documentazione di gara, dal presente Accordo, alle eventuali condizioni (tecniche ed economiche) migliorative del servizio offerte in sede di Accordo Quadro, nonché dai Contratti Attuativi dei singoli servizi e secondo le disposizioni normative vigenti.

7. L'importo massimo contrattuale dell'Accordo Quadro, al netto dell'opzione di proroga e della variazione in aumento quinto d'obbligo, è pari ad Euro 723.533,33, IVA esclusa, di cui Euro 709.346,40 per servizi ed Euro 14.186,93 per oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso.

8. Ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo dell'Accordo Quadro, S.C.R. Piemonte S.p.A. si riserva la facoltà di imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario.

ART. 3 – DURATA

1. L'Accordo Quadro avrà durata pari a **36 (trentasei) mesi**, a decorrere dalla data di apposizione dell'ultima firma digitale sull'Accordo Quadro stesso o dall'avvio delle prestazioni in via di urgenza, ai sensi dell'art. 17 del Codice, durante i quali potranno essere stipulati i Contratti Attuativi.

2. Dopo la scadenza del suddetto termine non potranno più essere stipulati

Contratti Attuativi. La protrazione dei termini non darà all'Appaltatore alcun titolo per richiedere compensi o indennizzi di qualsiasi genere.

3. È escluso ogni tacito rinnovo dell'Accordo Quadro, ovvero dei singoli Contratti attuativi.

4. S.C.R. Piemonte S.p.A., in conformità a quanto disposto all'articolo 120, comma 10, del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., si riserva la facoltà in corso di esecuzione di modificare la durata del contratto, con comunicazione inviata a mezzo PEC all'Appaltatore, almeno 30 giorni naturali e consecutivi prima della scadenza del contratto, prorogandolo per una durata massima pari a 12 mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel presente contratto.

5. In conformità a quanto disposto all'articolo 120, comma 11, del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., il presente contratto può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate nel citato del Codice. In tal caso l'Appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

6. Nella sola ipotesi in cui alla scadenza del termine di cui al comma 1 non sia esaurito l'importo stabilito, anche eventualmente incrementato, l'Accordo Quadro potrà essere esteso, se non sarà esaurito, fino ad un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi e sino alla concorrenza dell'importo massimo spendibile del contratto, previa comunicazione scritta da inviarsi al Fornitore da parte di S.C.R. Piemonte S.p.A.

ART. 4 – OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti dell'Accordo

Quadro e nel Capitolato Tecnico-Prestazionale che si intende integralmente qui riportato, a:

a) eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell'Accordo Quadro, nel Capitolato Tecnico-Prestazionale e nei Contratti attuativi;

b) ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le citate prescrizioni, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nei Contratti attuativi, e il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti di S.C.R. Piemonte S.p.A e/o dell'Amministrazione Contraente, assumendosene ogni relativa alea;

c) prestare i servizi predisponendo ed impiegando, a propria cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per la realizzazione degli stessi secondo quanto specificato nel Capitolato Tecnico-Prestazionale;

d) comunicare a S.C.R. Piemonte S.p.A. - entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dall'evento modificativo/integrativo - ogni modificazione e/o integrazione relativa a:

	- il possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli art. 94 e ss. del Codice;	
	- le informazioni e dati relativi alla iscrizione al Registro delle Imprese fornite con la dichiarazione sostitutiva in sede di partecipazione alla procedura di cui alle premesse;	
	- ogni modifica, ovvero il venir meno dei requisiti attestanti la capacità tecnica richiesta ai fini della partecipazione alla procedura di cui alle premesse;	
	- eventuali intervenute variazioni nella composizione societaria di entità superiore al 2%, rispetto a quanto comunicato ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. 187/91;	
	e) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire a S.C.R. Piemonte S.p.A. ed all'Amministrazione contraente di monitorare la conformità del servizio alle norme previste nel presente Accordo Quadro e nei Contratti Attuativi;	
	f) comunicare tempestivamente all'Amministrazione Contraente e a S.C.R. Piemonte S.p.A., per quanto di propria competenza, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nuovi nominativi;	
	g) rispettare le leggi, i regolamenti, i contratti collettivi ed integrativi aziendali in materia di rapporti di lavoro, ancorché intervenuti	
		Pagina 11 di 41

successivamente alla stipula del presente Accordo Quadro, in relazione a tutte le persone che esplicano attività a favore dello stesso, tanto in regime di dipendenza diretta, quanto in forma saltuaria, di consulenza o di qualsivoglia altra natura, e ad assumersi ogni responsabilità per danni ed infortuni che possano derivare a dette persone, o essere cagionati da dette persone, nell'esecuzione di ogni attività, direttamente o indirettamente, inerente alle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro, manlevando e garantendo S.C.R. Piemonte S.p.A. e l'Amministrazione contraente da ogni onere, responsabilità o danno che queste dovessero subire;

h) eseguire le prestazioni, nel rispetto dei *“Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici”*, adottati con DM 23 giugno 2022 n. 256, G.U. n. 183 del 6 agosto 2022 atti alla valorizzazione della qualità ambientale, elaborati nell'ambito del *“Piano d'azione nazionale sul Green Public Procurement (PANGPP)”*, per quanto applicabili;

i) occupare n. 1 unità di personale under 36 per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di appalto. L'Appaltatore dovrà produrre, su richiesta di S.C.R. Piemonte S.p.A., apposita dichiarazione contenente le informazioni relative all'eventuale assunzione effettuata durante il periodo di vigenza dell'Accordo Quadro;

j) consegnare a S.C.R. Piemonte S.p.A., **entro sei mesi dalla stipula dell'Accordo Quadro, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile** in ognuna delle professioni ed in

relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui sopra, deve essere corredata dall'attestazione dell'avvenuta trasmissione della stessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità *(per gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e inferiore a 50)*;

k) consegnare a S.C.R. Piemonte S.p.A., **entro sei mesi dalla stipula dell'Accordo Quadro, la certificazione di cui all'articolo 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68** e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte della gara d'appalto indetta i servizi di cui al presente Accordo Quadro. La documentazione di cui sopra deve essere corredata dall'attestazione dell'avvenuta trasmissione rappresentanze sindacali aziendali *(per gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e inferiore a 50)*;

l) denunciare tempestivamente alle Forze di Polizia o all'Autorità giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione che venga avanzata all'atto dell'assunzione o nel corso dell'esecuzione dei Servizi nei confronti di

un suo rappresentante o di un suo dipendente, nonché a segnalare alla Prefettura e a S.C.R. Piemonte SPA la formalizzazione di tale denuncia. La violazione o l'inosservanza all'obbligo di cui a tale norma determinerà le conseguenze di cui al successivo art. 11;

m) assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., e - con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro - si assume espressamente tutti gli obblighi previsti dalla predetta Legge 136/2010 e s.m.i.

2. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto degli Contratti attuativi basati sul presente Accordo Quadro, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

ART. 5 – MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEI SINGOLI CONTRATTI ATTUATIVI

1. L'affidamento dei singoli Contratti Attuativi avverrà direttamente senza un nuovo confronto competitivo.

2. I contratti relativi alle singole prestazioni da eseguire avranno efficacia dal momento in cui lo stesso verrà sottoscritto. Il singolo Contratto Attuativo dovrà essere stipulato secondo i tempi definiti nel processo di attivazione dei servizi di cui al paragrafo 7 del Capitolato Tecnico-Prestazionale e comunque non oltre 69 giorni naturali e consecutivi dalla Richiesta del Servizio trasmessa al Fornitore da parte dell'Amministrazione, salvo diversi accordi tra

le parti.

3. Al fine di avviare il singolo Contratto Attuativo derivante dal presente Accordo Quadro, l'Amministrazione Contraente procederà secondo il processo di attivazione dei servizi meglio descritto al paragrafo 7 del Capitolato Tecnico-Prestazionale.

4. La Richiesta del Servizio prevede come allegato lo Schema di Contratto Attuativo, redatto dall'Amministrazione Contraente, che sarà sottoscritto con l'Appaltatore.

ART. 6 – CORRISPETTIVO CONTRATTUALE DEI SERVIZI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. Il corrispettivo contrattuale dovuto dall'Amministrazione Contraente al Fornitore per lo svolgimento dei servizi sarà determinato sulla base dei prezzi unitari, costituenti il canone mensile del servizio “full risk”, offerti ed aggiudicati (da intendersi comprensivi e remunerativi di tutto quanto necessario, anche in via accessoria e complementare, nulla escluso né eccettuato, alla puntuale esecuzione dell'Appalto, a perfetta regola d'arte, in ogni sua componente prestazionale), indicati in Offerta economica e riportati in allegato al presente Accordo Quadro.

2. Gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso saranno indicati in sede di contratto attuativo a seguito della loro valorizzazione in sede di redazione del DUVRI.

3. I prezzi unitari di cui al comma 1 sono stati determinati a proprio rischio dall'Aggiudicatario in sede di offerta economica in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, ed è, pertanto, fisso ed invariabile indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità (ad eccezione di

quanto disciplinato al successivo art. 7, facendosi carico l'Appaltatore di ogni relativo rischio e/o alea, ivi incluso quello relativo all'adempimento e/o ottemperanza di obblighi ed oneri derivanti al Fornitore medesimo dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità.

4. Il canone contrattuale mensile per il servizio "full risk", determinato secondo le indicazioni di cui al paragrafo 17.1 del Capitolato Tecnico-Prestazionale, comprensivo della quota degli oneri della sicurezza ex art. 26 del D. Lgs. 81/08, resterà valido sino al completamento dei singoli contratti, e comunque entro il termine di validità dell'Accordo quadro, salvo i casi di rideterminazione del medesimo specificati al relativo sottoparagrafo 17.2 del medesimo Capitolato.

5. Si precisa che l'Amministrazione Contraente, ossia, l'Amministrazione che utilizza il presente atto mediante l'attivazione di Contratti Attuativi, è il soggetto tenuto al pagamento delle prestazioni nei confronti dell'Appaltatore, anche ai fini dell'art 119, comma 11, del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.

6. Il corrispettivo per l'esecuzione dei servizi, maturato con cadenza trimestrale, verrà corrisposto a seguito della consegna del Rapporto Riepilogativo Mensile degli interventi di cui al paragrafo 23.8.2 del Capitolato Tecnico-Prestazionale, dietro presentazione di regolari fatture in forma elettronica, così come disposto dalla Legge 24.12.2007 n. 244 (Finanziaria 2008). L'Amministrazione non potrà procedere al pagamento, neppure parziale, fino all'invio del documento in forma elettronica. La trasmissione delle fatture elettroniche dovrà essere effettuata attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), le cui modalità di funzionamento sono state

definite con il decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55.

7. Ciascuna fattura riporterà l'importo complessivo del canone contrattuale del trimestre per lo svolgimento del servizio oggetto del Contratto attuativo ed il riferimento al trimestre di competenza, arrotondato alle prime due cifre decimali come da normativa vigente.

8. Ciascuna fattura dovrà essere inviata, ove previsto dalla normativa vigente, all'Azienda in forma elettronica, con i riferimenti indicati nel Contratto Attuativo. La fattura dovrà contenere, in allegato, anche una comunicazione, che faccia riferimento al presente Accordo Quadro e al Contratto Attuativo cui si riferisce, nonché dovrà essere intestata all'Amministrazione Contraente.

9. Il pagamento di ciascuna singola fattura è subordinato alla regolarità contributiva del Fornitore certificata attraverso il D.U.R.C. (Documento unico di regolarità contributiva) in corso di validità.

10. Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato dall'Amministrazione Contraente conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia. In particolare, il pagamento delle fatture è stabilito, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, così come modificato dal D. Lgs. 9 novembre 2012, n. 192 e interpretato dal Ministero dello Sviluppo Economico 23 gennaio 2013, prot. n. 1293, in **60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione fattura.**

In caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi sono dovuti gli interessi di mora ai sensi del D. Lgs. n. 231/2002. Relativamente alle spese di cui all'art. 6 del D. Lgs n. 231/2002 l'Appaltatore, qualora richiesto, dovrà fornire all'Amministrazione Contraente il dettaglio delle suddette spese.

11. Conformemente al principio di diritto n. 17 del 17 dicembre 2018

dell'Agenzia delle Entrate, gli obblighi di fatturazione sono assolti dalle singole imprese associate relativamente alla parte di prestazione di servizio di competenza da ciascuna effettuata ed i pagamenti relativi saranno effettuati a mezzo di Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva); gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati sono stati depositati dalle singole imprese associate, le quali si impegano a comunicarli altresì all'Amministrazione utilizzatrice all'atto di adesione della medesima all'Accordo Quadro.

ART. 7 - CLAUSOLA DI REVISIONE DEI PREZZI

1. Qualora nel corso di esecuzione dell'Accordo quadro, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al 5%, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'80% della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza, ai sensi dell'art. 60, comma 3, lettera b, del Codice, l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (FOI).

2. L'aggiornamento dei prezzi è effettuato in misura non superiore alla differenza tra l'indice ISTAT FOI disponibile al momento della richiesta e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto/ultima revisione.

3. La richiesta di aggiornamento dei prezzi, in aumento su istanza dell'Appaltatore, dovrà essere inviata tramite PEC all'indirizzo opere.pubbliche@cert.scr.piemonte.it.

4. La richiesta di aggiornamento dei prezzi, in diminuzione, su istanza di

S.C.R. Piemonte S.p.A. o dell'Amministrazione Contraente, sarà inviata tramite PEC.

5. In relazione alla richiesta da parte dell'Appaltatore, il RUP condurrà apposita istruttoria, volta ad accertare la legittimità della medesima, ovvero che la variazione percentuale richiesta applichi correttamente il parametro di riferimento, ovvero tenga conto dell'aggiornamento dell'indice ISTAT del mese oggetto della richiesta rispetto al medesimo indice corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto/ultima revisione.

6. Al termine dell'istruttoria, in caso di accoglimento della richiesta o di accoglimento parziale, il RUP emette un proprio provvedimento entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. Il predetto termine può essere interrotto qualora il RUP ritenga mancante o incompleta la documentazione necessaria per la sua definizione. I prezzi offerti dall'Appaltatore saranno aggiornati sulla base dell'adeguamento riconosciuto e sostituiranno quelli offerti. Detti prezzi costituiranno la nuova base per l'applicazione degli eventuali futuri aggiornamenti.

7. Nel caso di richiesta di revisione dei prezzi in diminuzione da parte di S.C.R. Piemonte S.p.A. o dell'Amministrazione Contraente, l'adeguamento sarà applicato a seguito di contraddittorio con l'Appaltatore e sarà comunicato entro 30 giorni dalla data di trasmissione della richiesta formulata da S.C.R. Piemonte S.p.A. o dall'Amministrazione Contraente.

8. La base di calcolo per la revisione è sempre rappresentata dai prezzi comprensivi degli aggiornamenti sino a quel momento concessi a titolo di revisione.

9. In tutte le ipotesi di revisione, l'accoglimento della richiesta comporta un

aggiornamento dei prezzi offerti, secondo le specifiche sopra riportate, e non genera incremento dell'importo massimo dell'Accordo quadro.

10. L'eventuale aumento dell'importo di ogni contratto attuativo derivante dalla revisione dei prezzi di cui al presente articolo, troverà copertura all'interno delle somme messe a disposizione dall'Amministrazione Contraente nel quadro economico del servizio secondo le disposizioni di cui all'art. 60, comma 5, del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.

11. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 1, comma 511, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208.

ART. 8 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'Appaltatore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010. Con la sottoscrizione di ciascun Contratto Attuativo, il medesimo obbligo verrà assunto anche dall'Amministrazione Contraente. In particolare, i pagamenti relativi all'adesione al presente Accordo Quadro saranno effettuati a mezzo di Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva) accesi presso banche o Poste Italiane S.p.A..

2. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi sono stati depositati dall'Appaltatore, sia esso singolo o associato, il quale si impegna a comunicarli altresì all'Amministrazione utilizzatrice all'atto di adesione della medesima all'Accordo Quadro.

3. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 9-bis, della L. 136/2010 e s.m.i., il presente Accordo Quadro potrà essere risolto da S.C.R. Piemonte

S.p.A., ai sensi dell'art. 1453 del Codice civile, in tutti i casi in cui venga riscontrata una violazione, da parte dell'Appaltatore, agli obblighi di tracciabilità previsti dalla sopracitata legge. In tale ipotesi, S.C.R. Piemonte S.p.A. provvederà a dare comunicazione dell'intervenuta risoluzione alle Autorità competenti.

4. Il Fornitore si impegna a comunicare a S.C.R. Piemonte S.p.A. entro il termine perentorio di 7 (sette) giorni naturali e consecutivi le variazioni al conto corrente sopra menzionato, ovvero l'accensione di nuovi conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, all'appalto, nonché le variazioni inerenti alle persone delegate ad operare sul conto corrente.

5. In quanto espressamente previsto dalle normative vigenti e/o espressamente richiesto dall'Amministrazione Contraente nel contratto attuativo, il Fornitore ha l'obbligo di indicare in ogni fattura che verrà emessa, ovvero in una comunicazione allegata alla fattura, pena l'irricevibilità della medesima,

- il CIG della procedura,
- il CIG "derivato" che verrà indicato dall'Amministrazione Contraente nel relativo contratto attuativo;
- nonché, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della Legge n. 3/2003, il CUP che verrà indicato dall'Amministrazione Contraente nel contratto attuativo.

6. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il mancato utilizzo del conto corrente dedicato, ovvero di quelli ulteriori preventivamente comunicati, e, in ogni caso, l'inadempimento anche ad uno solo degli obblighi e/o impegni e/o stabiliti nel presente Articolo, determina

la risoluzione di diritto del presente Accordo Quadro e dei singoli Contratti attuativi, oltre a determinare l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

ART. 9 – PENALI

1. Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili od eccezionali per i quali l'Appaltatore non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza ed alla specificità delle prestazioni, e non abbia ommesso di trasmettere tempestiva comunicazione e documentazione comprovante a S.C.R. Piemonte S.p.A. o all'Amministrazione Contraente) od imputabili a S.C.R. Piemonte S.p.A. o all'Amministrazione, qualora non vengano rispettati le tempistiche e condizioni minime previste nel Capitolato Tecnico – Prestazionale, S.C.R. Piemonte S.p.A. o l'Amministrazione hanno la facoltà, ognuna per competenza, di applicare penalità secondo quanto riportato nel Capitolato Tecnico-Prestazionale al paragrafo 19.

2. Allorché l'importo della penale superi un valore pari al 10% (dieci per cento) dell'importo del singolo Contratto Attuativo, l'Amministrazione Contraente potrà risolvere, ai sensi dell'art 1456 del Codice civile, il Contratto Attuativo, salva ed impregiudicata l'azione per il risarcimento di eventuali ulteriori danni.

3. In caso di mancato adempimento all'obbligazione di cui all'art. 4, comma 1, lett. i), j) e k), S.C.R. Piemonte S.p.A. potrà applicare una sanzione giornaliera pari al 0,8 per mille fino al 10% dell'importo dell'Accordo Quadro, rivalendosi sulla cauzione.

4. In caso di inadempimenti dell'Appaltatore in fase di attivazione del servizio e monitoraggio di propria competenza, S.C.R. Piemonte S.p.A. potrà

applicare le relative penali indicate al paragrafo 19 del Capitolato Tecnico-Prestazionale, rivalendosi sulla cauzione, salvo il diritto alla risoluzione dell'Accordo Quadro.

5. S.C.R. Piemonte S.p.A. si riserva la facoltà di risolvere il presente Accordo Quadro quando l'ammontare delle penali raggiunga il 10% (dieci per cento) dell'importo del corrispettivo contrattuale e fatta, comunque, salva la facoltà per la medesima di richiedere il maggior danno.

**ART. 10 – PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE
DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI**

1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali previste dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dall'Amministrazione Contraente e dovranno essere comunicati da quest'ultima, per conoscenza, a S.C.R. Piemonte S.p.A.; in tal caso il Fornitore potrà controdedurre per iscritto, all'Amministrazione richiedente medesima entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

2. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all'Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

3. Gli eventuali inadempimenti che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al paragrafo 19 del Capitolato Tecnico-Prestazionale in fase di attivazione del servizio e monitoraggio di S.C.R. Piemonte S.p.A. saranno contestati al Fornitore per iscritto da S.C.R. Piemonte S.p.A. stessa; in tal caso

il Fornitore potrà contro dedurre per iscritto a S.C.R. Piemonte S.p.A. entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

4. Qualora le predette deduzioni non pervengano a S.C.R. Piemonte S.p.A. nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della stessa S.C.R. Piemonte S.p.A., a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le relative penali previste al paragrafo 19 del Capitolato Tecnico-Prestazionale a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

5. L'Amministrazione Contraente procederà con l'addebito formale delle penali attraverso l'emissione di nota di addebito nei confronti del Fornitore ovvero potranno avvalersi della cauzione rilasciata dal Fornitore al in occasione della stipula del Contratto attuativo senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

6. S.C.R. Piemonte S.p.A. potrà applicare al Fornitore le penali di propria competenza sino alla concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo/valore massimo complessivo fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nella determinazione della misura massima del 10%. S.C.R. Piemonte S.p.A. terrà conto anche delle penali applicate dall'Amministrazione Contraente, regolarmente comunicate e documentate.

7. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra, nella misura e nei termini specificati nel presente atto, non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

ART. 11 – GARANZIE E ASSICURAZIONI

1. L'Appaltatore, a garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi assunti, ha presentato un deposito cauzionale definitivo, nelle forme ammesse dalla legge, pari al 2% dell'importo dell'accordo quadro. In merito allo svincolo ed alla quantificazione della cauzione si applica quanto previsto dall'art. 117 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.

2. La cauzione deve prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta di S.C.R. Piemonte S.p.A.. Detta cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1944 del Codice civile, nascenti dall'Accordo Quadro e dall'esecuzione dei singoli Contratti Attuativi.

3. La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali; pertanto, S.C.R. Piemonte S.p.A. ha facoltà di rivalersi direttamente sulle cauzioni anche relativamente a quegli inadempimenti che determinano l'applicazione delle penali.

4. La garanzia opera nei confronti di S.C.R. Piemonte S.p.A. a far data dall'attivazione dell'Accordo Quadro, e nei confronti dell'Amministrazione Contraente a far data dalla stipulazione dei Contratti Attuativi.

5. La garanzia opera per tutta la durata dell'Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Contratti Attuativi e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione

di eventuali crediti di S.C.R. Piemonte S.p.A. verso l'Appaltatore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini. In particolare, la garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 117, comma 8, del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., subordinatamente alla preventiva consegna, da parte dell'Appaltatore all'istituto garante, di un documento attestante lo stato di esecuzione delle prestazioni contrattuali. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione rilasciato da S.C.R. Piemonte S.p.A..

6. In ogni caso il garante sarà liberato dalle garanzie prestate solo previo consenso espresso in forma scritta da S.C.R. Piemonte S.p.A..

7. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da S.C.R. Piemonte S.p.A..

8. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, S.C.R. Piemonte S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolto l'Accordo Quadro e, del pari, l'Amministrazione Contraente ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto Attuativo, fermo restando il risarcimento del danno.

9. Ai fini della stipula dei Contratti attuativi, l'Appaltatore si impegna a prestare a favore dell'Amministrazione contraente (ASR), ai sensi dell'art. 117, comma 1, del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., una garanzia fideiussoria pari al 10% del valore dei contratti stessi. Nel caso in cui lo sconto sia superiore al 10%, l'importo è aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli

eccedenti il 10% ed ancora, ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

10. Detta cauzione dovrà avere una durata pari a quella del Contratto attuativo e dovrà contenere le condizioni indicate all'art. 117 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i..

11. Per detta cauzione rilasciata a favore dell'Amministrazione Contraente vale quanto analogamente riportato nei precedenti commi per la cauzione a favore di S.C.R. Piemonte S.p.A..

ART. 12 - RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

1. Con la stipula dell'Accordo Quadro, il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni cagionati dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al Fornitore stesso, anche se eseguite da parte di terzi.

2. L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne S.C.R. Piemonte S.p.A. nonché l'Amministrazione Contraente, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

3. Anche a tal fine, l'Appaltatore dichiara di essere in possesso di una adeguata copertura assicurativa di primaria Compagnia stipulata a norma di legge che copra ogni rischio di responsabilità civile per danni a terzi a qualsiasi titolo nel luogo dove viene erogata la prestazione, con massimale unico non inferiore, all'importo dell'Accordo Quadro, per sinistro, per persona e per animali o cose, con validità dalla data dell'Accordo stesso per tutta la sua durata ed eventuale proroga e dei Contratti Attuativi. La predetta copertura assicurativa dovrà essere garantita o da una o più polizze pluriennali

o polizze annuali che dovranno essere rinnovate con continuità sino alla scadenza dell'Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi, pena la risoluzione dell'Accordo stesso.

4. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente Articolo per tutta la durata dell'Accordo Quadro e dei Contratti attuativi, è condizione essenziale per l'Amministrazione Contraente e per S.C.R. Piemonte S.p.A. e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, l'Accordo Quadro ed ogni singolo Contratto Attuativo si risolveranno di diritto ai sensi del successivo art. 13.

5. Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta polizza assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

ART. 13 – RISOLUZIONE E RECESSO

Risoluzione

1. Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 del Codice civile, nonchè alle specifiche ipotesi previste nel presente atto e nel Capitolato Tecnico-Prestazionale per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, i seguenti casi:

- applicazioni di penali che superino cumulativamente il 10% dell'importo contrattuale;
- mancata rispondenza tra i servizi erogati e quelli offerti in gara;
- qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti di ordine generale e personale richiesti per la

	partecipazione alla procedura per l'aggiudicazione del presente	
	Accordo Quadro, per la stipula del medesimo Accordo Quadro e per la	
	stipula del competente Contratto Attuativo;	
	- qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente	
	risultino positivi;	
	- ingiustificata sospensione del servizio;	
	- subappalto non autorizzato;	
	- cessione di tutto o parte del contratto;	
	- fallimento o altre procedure concorsuali;	
	- mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed	
	assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;	
	- transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate,	
	eseguite in violazione dell'art. 3 della L. 136/2010;	
	- mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il	
	termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa	
	richiesta da parte di S.C.R. Piemonte S.p.A.;	
	- mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo	
	contratto attuativo;	
	2. Nei casi espressamente indicati al precedente comma 1, l'Accordo Quadro	
	è risolto di diritto a seguito della contestazione effettuata da parte di S.C.R.	
	Piemonte S.p.A. e comporta la risoluzione dei singoli Contratti attuativi a	
	partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dell'Accordo Quadro. In tal	
	caso, l'Appaltatore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per	
	assicurare la continuità del servizio in favore dell'Amministrazione	
	Contraente sino all'individuazione di un nuovo Fornitore.	
		Pagina 29 di 41

3. In tutti i casi di risoluzione dell'Accordo Quadro e/o del/i contratto/i attuativo/i, S.C.R. Piemonte S.p.A. avrà diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/i contratto/i attuativo/i risolto/i. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata all'Appaltatore a mezzo PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto della S.C.R. Piemonte S.p.A. al risarcimento dell'ulteriore danno.

4. I casi elencati ai precedenti punti saranno contestati all'Appaltatore per iscritto da S.C.R. Piemonte S.p.A. previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.

5. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali S.C.R. Piemonte S.p.A. non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'Appaltatore di qualsivoglia natura.

6. Nel caso di risoluzione S.C.R. Piemonte S.p.A. si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall'Appaltatore il rimborso di eventuali spese eccedenti rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del servizio.

7. Nell'ipotesi di applicazione di penali da parte dell'Amministrazione Contraente per un importo complessivo superiore alla misura del 10% (dieci per cento) del valore del singolo Contratto attuativo, l'Amministrazione Contraente e/o S.C.R. Piemonte S.p.A., senza bisogno di assegnare

previamente alcun termine per l'adempimento, potranno risolvere di diritto, in tutto o in parte, rispettivamente, i singoli Contratti Attuativi per grave inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, nonché ai sensi dell'art. 1360 del Codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con PEC.

8. In caso di fallimento dell'Appaltatore o di risoluzione per grave inadempimento, S.C.R. Piemonte S.p.A. si riserva di procedere ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D. Lgs. n. 23/2023.

9. S.C.R. Piemonte S.p.A. e/o l'Amministrazione Contraente, si riservano di segnalare all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione dei singoli Contratti Attuativi, nonché di valutare gli stessi come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate all'Appaltatore.

Recesso

1. L'Amministrazione Contraente e/o S.C.R. Piemonte S.p.A., per quanto di proprio interesse, hanno diritto di recedere unilateralmente da ciascun singolo Contratto Attuativo e/o dall'Accordo Quadro, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso.

2. L'Amministrazione Contraente e/o S.C.R. Piemonte S.p.A., per quanto di proprio interesse, hanno diritto di recedere nei casi di giusta causa, quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- qualora sia stato depositato contro l'Appaltatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il

	concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un	
	liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale	
	entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari	
	dell'Appaltatore;	
	- reiterati inadempimenti dell'Appaltatore;	
	- ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia	
	sottostante l'Accordo Quadro e/o ogni singolo Contratto attuativo.	
	3. In caso di mutamenti di carattere organizzativo e/o logistico a carattere	
	eccezionale che riguardino l'Amministrazione Contraente e che abbiano	
	incidenza sull'esecuzione del servizio, la stessa Amministrazione Contraente	
	potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal Contratto attuativo, con	
	un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, da	
	comunicarsi all'Appaltatore con lettera PEC.	
	4. In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore deve cessare	
	tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti	
	danno alcuno per l'Amministrazione Contraente.	
	5. In tutti i casi di recesso, l'Appaltatore ha diritto al pagamento da parte	
	dell'Amministrazione Contraente delle prestazioni eseguite, purché	
	correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni	
	previste, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore	
	eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso	
	e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671	
	del Codice civile.	
	6. Qualora S.C.R. Piemonte S.p.A. receda dall'Accordo Quadro ai sensi dei	
	precedenti commi 1 e 2, non potranno essere attivati nuovi Contratti attuativi	
		Pagina 32 di 41

e l'Amministrazione Contraente potrà, a sua volta, recedere dai singoli Contratti Attuativi già emessi, da comunicarsi all'Appaltatore con PEC.

ART. 14 – SUBAPPALTO

1. L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta, affida in subappalto l'esecuzione delle seguenti prestazioni consentite dalla *lex specialis* di gara: manodopera connessa alla categoria OS4 e lavori connessi alle categorie OS30, OS18 e OG1; servizi e lavori di manutenzione, di riparazioni di impianti elevatori, di pronto intervento ed opere accessorie, opere complementari e lavori relativamente a opere rientranti nella categoria OS4.

2. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti Attuativi, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

3. I subappalti delle prestazioni ammesse dalla *lex specialis* di gara sono autorizzati S.C.R. Piemonte S.p.A.. L'Appaltatore si impegna a depositare presso SCR medesima, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto. Copia del contratto di subappalto deve essere inviata anche all'Amministrazione Contraente.

4. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 119 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.

5. Ulteriori indicazioni sono contenute nelle Linee guida per l'ottenimento dell'autorizzazione al subappalto e per la comunicazione dei subcontratti adottate con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 25 novembre 2024 che costituiscono il riferimento cui l'Appaltatore dovrà attenersi per la predisposizione della relativa richiesta e che disciplinano,

altresì, la fase di esecuzione del contratto di subappalto o cottimo, limitatamente ai casi per i quali la vigente normativa prevede specifici adempimenti da parte del medesimo Appaltatore e del subappaltatore/cottimista

ART. 15 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E REGOLAZIONE DELLA CESSIONE DEL CREDITO

1. È fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, l'Accordo Quadro ed i singoli contratti attuativi, a pena di nullità della cessione medesima.

2. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, l'Amministrazione Contraente e S.C.R. Piemonte S.p.A., fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il contratto attuativo e l'Accordo Quadro.

3. È vietato cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione dell'appalto, senza l'espressa autorizzazione preventiva del committente alle condizioni di cui all'art. 6 dell'Allegato II.14 del Codice.

ART. 16 – RESPONSABILI DEL SERVIZIO

1. Il Responsabile generale dei servizi, nominato dall'Appaltatore per l'esecuzione del presente atto, è il referente responsabile nei confronti dell'Amministrazione Contraente e di S.C.R. Piemonte S.p.A., per quanto di propria competenza, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto l'Appaltatore.

2. Il Responsabile Operativo (RO), referente responsabile di uno o più Contratti Attuativi nei confronti dell'Amministrazione Contraente per la gestione di tutti gli aspetti contrattuali operativi dei servizi affidati, verrà

nominato dall'Appaltatore in sede di stipula di ogni Contratto Attuativo.

ART. 17 – VERIFICA DEL SERVIZIO

1. L'Amministrazione Contraente nomina un Responsabile Unico di Progetto anche ai sensi di quanto stabilito dell'art. 15, comma 1, del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.. Il Responsabile Unico di Progetto dell'Amministrazione Contraente, in coordinamento con il Direttore dell'esecuzione del Contratto e la struttura di supporto, ove nominati, assume specificamente in ordine al singolo Contratto Attuativo i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale, nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni contrattuali, anche ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito al Capitolato Tecnico-Prestazionale.

2. S.C.R. Piemonte S.p.A. si riserva di procedere, anche mediante scambi tra i rispettivi responsabili di cui al comma 1 di dati e informazioni rilevanti relative all'esecuzione del contratto, nonché attraverso controlli a campione e verifiche ispettive in corso di esecuzione, all'accertamento della piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali rese dall'Appaltatore in favore dell'Amministrazione Contraente. Qualora, in relazione all'esecuzione del singolo Contratto Attuativo, il direttore dell'esecuzione abbia contestato un grave inadempimento contrattuale, ovvero, nel corso delle attività di verifica di conformità spettanti all'Amministrazione Contraente, le prestazioni eseguite siano tali da rendere l'esecuzione del servizio non conforme, S.C.R. Piemonte S.p.A. può disporre la risoluzione dell'Accordo Quadro stipulato con il Fornitore e procedere alla aggiudicazione al soggetto che segue in graduatoria.

3. Il Fornitore è tenuto a trasmettere - a mezzo PEC - a S.C.R. Piemonte

S.p.A., entro quindici giorni dalla loro emissione, il certificato di ultimazione delle prestazioni e il certificato di verifica di conformità emessi dall'Amministrazione contraente.

4. Il Responsabile Unico del Progetto, o il D.E.C. se nominato, dovrà altresì rapportarsi con il RUP di S.C.R. Piemonte S.p.A. per garantire i controlli di cui al presente Accordo Quadro e per lo svincolo della cauzione definitiva.

ART. 18 - TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI

1. L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

2. Tutte le operazioni previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, compreso il D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene. L'Appaltatore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti presenti sui luoghi nei quali si effettua la prestazione, anche in relazione alle loro caratteristiche ed alle corrispondenti destinazioni d'uso, tutte le norme di cui sopra prendendo inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro.

3. Prima della stipula del Contratto Attuativo, secondo quanto prescritto dal Capitolato Tecnico-Prestazionale, l'Appaltatore si impegna ad effettuare uno o più incontri, in date da concordare tra le parti, con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Azienda, per l'elaborazione del DUVRI - Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, sulla base dei rischi standard evidenziati nel DUVRI Preliminare a base di gara, al

fine di definire in dettaglio i rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto, e quantificare in detta sede gli eventuali oneri correlati, sviluppando le proposte presentate in sede di offerta tecnica di gara in merito alle eventuali ulteriori misure di prevenzione e protezione utili per il miglioramento della sicurezza, alle procedure operative, alle soluzioni logistico-organizzative delle attività, alle soluzioni innovativo-tecnologiche ed al sistema gestionale di comunicazione e informazione all'utenza e all'Amministrazione Contraente.

4. Il DUVRI, una volta redatto, sarà allegato al Contratto Attuativo, quale parte integrale e sostanziale.

ART. 19 – TRATTAMENTO DEI DATI

1. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D. Lgs. 196/2003 e s.m.i., ossia del “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del Regolamento UE 2016/679 “GDPR -Regolamento Europeo sulla Privacy”, con particolare riguardo a quanto prescritto in ordine alle misure minime di sicurezza da adottare.

2. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Accordo sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei. L'interessato ha diritto di chiedere ai Titolari l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi ovvero la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto di proporre reclamo ad una Autorità di

Controllo.

3. I dati saranno conservati per la durata del procedimento nei termini stabili dalla normativa di settore.

4. S.C.R. Piemonte S.p.A. tratta i dati relativi all'Accordo Quadro e alla sua esecuzione, nonché ai singoli Contratti attuativi per la gestione dell'Accordo medesimo e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi nonché per fini di studio e statistici. Più specificamente, S.C.R. Piemonte S.p.A. acquisisce e tratta in tale ambito i dati relativi all'Amministrazione ed all'Appaltatore.

5. I dati sono altresì trattati dal Titolare, dagli incaricati, dai responsabili designati e dagli enti pubblici e privati coinvolti nel procedimento, per finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento dell'appalto, nonché per adempiere agli obblighi di legge ai quali sono soggetti i Titolari, ai sensi dell'art. 6 par 1 lettere b) e c) del Regolamento UE 2016/679.

6. L'Amministrazione Contraente, aderendo all'Accordo Quadro, acconsente al trattamento da parte di S.C.R. Piemonte S.p.A. dei dati personali alla stessa inviati per conoscenza, per le finalità connesse all'esecuzione e al monitoraggio dell'Accordo Quadro stesso e dei singoli Contratti Attuativi. Al contempo l'Appaltatore acconsente, per le medesime finalità, al trattamento dei dati personali inviati per conoscenza a S.C.R. Piemonte S.p.A. dall'Amministrazione in fase di controllo dell'esecuzione del contratto.

7. I dati potrebbero essere eventualmente trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui i titolari potranno avvalersi come responsabili del trattamento, oltre che da soggetti pubblici

qualora si renda necessario per l'osservanza di eventuali obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.

8. Titolare del trattamento è S.C.R. Piemonte S.p.A., con il ruolo di stazione appaltante, che potrà essere contattata ai seguenti recapiti: telefono 011/6548300 - e-mail presidenza@scr.piemonte.it - pec presidenza@cert.scr.piemonte.it;

9. Il responsabile per la protezione dei dati personali della stazione appaltante è contattabile all'indirizzo e-mail: rpd@scr.piemonte.it

10. Nell'ambito dei singoli Contratti Attuativi che verranno conclusi sulla base delle previsioni della presente Convenzione, l'Amministrazione Contraente e l'Appaltatore garantiscono di impegnarsi ed attivarsi per assicurare il rispetto reciproco dei diritti e degli obblighi discendenti dalle previsioni del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679.

ART. 20 - SPESE CONTRATTUALI

1. Le spese relative al bollo ed alla eventuale registrazione in caso d'uso sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore.

ART. 21 – DISCIPLINA APPLICABILE

1. I servizi oggetto d'appalto sono regolati dal presente Accordo Quadro, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati nonché dal Capitolato Tecnico-Prestazionale.

2. I presenti servizi è altresì regolata dalla normativa e dai regolamenti di settore e da tutti i riferimenti normativi riportati nelle definizioni del presente Accordo Quadro e relativi allegati.

ART. 22 - FORO COMPETENTE

1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia dell'Accordo Quadro relativa ai singoli Contratti Attuativi è di competenza esclusiva del Foro di Torino.

ART. 23 - CODICE ETICO DI COMPORTAMENTO E MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS 231/01

1. L'Appaltatore dichiara di aver preso visione sul sito www.scr.piemonte.it e di accettare il contenuto del Codice etico di comportamento e di essere soggetti all'obbligo di rispettare le prescrizioni in esso contenute e di astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o comunque in contrasto con la Legge n. 190/2012.

2. L'inosservanza da parte dell'Appaltatore di tali obblighi è considerata da S.C.R. Piemonte S.p.A. grave inadempimento ed eventuale causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1662 del Codice civile e legittimerà la stessa a pretendere il ristoro dei danni subiti.

ART. 24 – ELEZIONE DI DOMICILIO

1. Le parti eleggono domicilio:

- SCR Piemonte S.p.A. presso la propria sede, in Torino (TO), Corso Marconi n. 10 – PEC opere.pubbliche@cert.scr.piemonte.it;
- l'Appaltatore presso la sede della mandataria capogruppo GRUPPO SIMET S.r.l., in Torino (TO), Via Santagata n. 26/A – PEC fabio.cozzi@pec.grupposimet.it.

ART. 25 – CLAUSOLA FINALE

1. L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole dell'Accordo quadro e/o dei Contratti attuativi non comporta l'invalidità o inefficacia dei

medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissioni o ritardo nella richiesta di adempimento dell'Accordo quadro e/o dei Contratti attuativi (o di parte di essi) da parte di S.C.R. Piemonte S.p.A. e/o dell'Amministrazione Contraente non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

* * *

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente, ai sensi del testo unico D.P.R.

28 dicembre 2000, n. 445, del D Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate

S.C.R. PIEMONTE S.p.A.

L'Appaltatore

Bruno SMANIA

Fabio COZZI

* * *

L'Appaltatore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice civile, dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di specificatamente aver considerato le seguenti clausole: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20 e 21.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente, ai sensi del testo unico D.P.R.

28 dicembre 2000, n. 445, del D Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate

L'Appaltatore

Fabio COZZI